



PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Pesaro

Il Procuratore della Repubblica

Premesso che il Decreto del Ministro della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che ha apportato modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, ha previsto l'obbligo del deposito telematico per alcune categorie di atti in successione temporale dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 residuando **la facoltà** dell'utilizzo della forma analogica per gli altri atti

Premesso che in relazione alle disposizioni del predetto Decreto sono stati emessi provvedimenti ex art 175 bis cpp di cui si elencano quelli attestanti malfunzionamenti ancora in atto come in appresso motivato:

- 1- Con provvedimento del **13.1.2025** veniva attestato il malfunzionamento del sistema APP in relazione al deposito **delle liste** testi in tal modo autorizzando il deposito con forme analogiche degli atti predetti.
- 2- Con provvedimento del **23.1.2025** veniva attestato il malfunzionamento del sistema APP in relazione alla **formazione di distinti fascicoli (PM e dibattimento) ex art 553 cpp** in tal modo autorizzando il deposito con forme analogiche degli fascicoli predetti.
- 3- Con provvedimento del **8.4.2025** veniva attestato il malfunzionamento del sistema APP in relazione a :

GIUDIZIO DIRETTISSIMO per la impossibilità di operare con tempistiche idonee alla adozione di urgenza dei provvedimenti relativi alla richiesta di convalida dell'arresto e di giudizio direttissimo in tal modo autorizzando il deposito con forme analogiche degli atti relativi a tale fase.

GIUDIZIO IMMEDIATO per la impossibilità di caricare in APP le richieste di giudizio immediato e gli atti conseguenti (ad es. lista testi) in tal modo autorizzando il deposito con forme analogiche degli atti relativi a tale fase

ISCRIZIONE DELLE NOTIZIE DI REATO:

Per quanto attiene le CNR relative al Codice Rosso per la impossibilità di garantire la iscrizione Urgente ed il conseguente rispetto sostanziale dei termini di legge perentori per l'adozione dei provvedimenti da parte del PM in tal modo autorizzando l'iscrizione con forme analogiche di tali CNR

Per quanto attiene le CNR di competenza del TURNISTA ESTERNO per la impossibilità di garantire la iscrizione Urgente ed il conseguente rispetto sostanziale dei termini di legge perentori

per l'adozione dei provvedimenti da parte del PM in tal modo autorizzando l'iscrizione con forme analogiche di tali CNR

Per quanto attiene le CNR contenenti richieste di provvedimenti urgenti da parte del PM non è possibile garantire la tempestiva iscrizione ed il conseguente rispetto sostanziale dei termini di legge perentori per l'adozione dei provvedimenti da parte del PM in tal modo autorizzando l'iscrizione con forme analogiche di tali CNR

Per quanto riguarda le CNR "ordinarie" in relazione sussistono le criticità indicate anche dal parere della settima commissione che qui si richiama

Veniva quindi disposto che:

- l'iscrizione nei casi predetti avvenga in forma analogica.
- che quotidianamente in relazione a parte della posta individuata dall'Ufficio Ricezione Atti ed Iscrizione in relazione a categorie diverse e che ponga problemi diversi, sia sperimentata in modalità telematica al fine di incrementare la massa di lavoro che possa essere attuato in telematico in particolare per quanto riguarda la iscrizione
- che il Turnista esterno, laddove l'urgenza lo consenta, a seconda dei casi specifici, ponga in essere ogni tentativo di utilizzo dello strumento telematico in relazione al Giudizio Direttissimo
- che identicamente avvenga per quanto attiene il Giudizio Immediato

Con sospensione ai sensi dell'art. 175 bis comma 4 c.p.p. l'obbligatorietà dell'utilizzo di App in relazione alla fase della iscrizione delle notizie di reato e del giudizio direttissimo fino al 30.6.25; ferma restando la prosecuzione della sperimentazione dell'utilizzo di APP;

- 4- Con provvedimento del **30.6.25** veniva confermato il malfunzionamento del sistema APP in relazione ai medesimi atti con eccezione del GIUDIZIO IMMEDIATO e segnatamente :
 - **GIUDIZIO DIRETTISSIMO** per la impossibilità di operare con tempistiche idonee alla adozione di urgenza dei provvedimenti relativi alla richiesta di convalida dell'arresto e di giudizio direttissimo in tal modo autorizzando il deposito con forme analogiche degli atti relativi a tale fase.
 - **ISCRIZIONE DELLE NOTIZIE DI REATO:**
 - Per quanto attiene le CNR relative al Codice Rosso per la impossibilità di garantire la iscrizione Urgente ed il conseguente rispetto sostanziale dei termini di legge perentori per l'adozione dei provvedimenti da parte del PM in tal modo autorizzando l'iscrizione con forme analogiche di tali CNR
 - Per quanto attiene le CNR di competenza del TURNISTA ESTERNO per la impossibilità di garantire la iscrizione Urgente ed il conseguente rispetto sostanziale dei termini di legge perentori per l'adozione dei provvedimenti da parte del PM in tal modo autorizzando l'iscrizione con forme analogiche di tali CNR

- Per quanto attiene le CNR contenenti richieste di provvedimenti urgenti da parte del PM non è possibile garantire la tempestiva iscrizione ed il conseguente rispetto sostanziale dei termini di legge perentori per l'adozione dei provvedimenti da parte del PM in tal modo autorizzando l'iscrizione con forme analogiche di tali CNR
- Per quanto riguarda le CNR "ordinarie" in relazione sussistono le criticità indicate anche dal parere della settima commissione che qui si richiama

Veniva disposto che l'iscrizione nei casi predetti avvenga in forma analogica ed altresì che:

- quotidianamente in relazione a parte della posta individuata dall'Ufficio Ricezione Atti ed Iscrizione in relazione a categorie diverse e che ponga problemi diversi, sia sperimentata in modalità telematica al fine di incrementare la massa di lavoro che possa essere attuato in telematico in particolare per quanto riguarda la iscrizione
- il Turnista esterno, laddove l'urgenza lo consenta, a seconda dei casi specifici, ponga in essere ogni tentativo di utilizzo dello strumento telematico in relazione al Giudizio Direttissimo

Con sospensione ai sensi dell'art. 175 bis comma 4 c.p.p. dell'obbligatorietà dell'utilizzo di App in relazione alla fase della iscrizione delle notizie di reato e del giudizio direttissimo fino al 3.11.2025;

Veniva precisato che attesa la continua evoluzione della materia, si fa riserva di ulteriori determinazioni legate allo sviluppo dell'applicativo e all'adozione di eventuali protocolli con l'ufficio gip e il tribunale nonché con l'avvocatura per concordare le migliori modalità con cui garantire la continuità del fascicolo informatico e la prosecuzione della sperimentazione di APP;

5- Con provvedimento del **3.11.25** veniva attestato il malfunzionamento del sistema APP in relazione a :

- **ISCRIZIONE DELLE NOTIZIE DI REATO:**

- Per quanto attiene le CNR relative al Codice Rosso per la impossibilità di garantire la iscrizione Urgente ed il conseguente rispetto sostanziale dei termini di legge perentori per l'adozione dei provvedimenti da parte del PM in tal modo autorizzando l'iscrizione con forme analogiche di tali CNR
- Per quanto attiene le CNR di competenza del TURNISTA ESTERNO per la impossibilità di garantire la iscrizione Urgente ed il conseguente rispetto sostanziale dei termini di legge perentori per l'adozione dei provvedimenti da parte del PM in tal modo autorizzando l'iscrizione con forme analogiche di tali CNR
- Per quanto attiene le CNR contenenti richieste di provvedimenti urgenti da parte del PM non è possibile garantire la tempestiva iscrizione ed il conseguente rispetto sostanziale dei termini di legge perentori per l'adozione dei provvedimenti da parte del PM in tal modo autorizzando l'iscrizione con forme analogiche di tali CNR

Veniva quindi disposto che:

- l'iscrizione nei casi predetti avvenga in forma analogica.

- Dispone che il Turnista esterno, laddove l'urgenza lo consenta, a seconda dei casi specifici, ponga in essere ogni tentativo di utilizzo dello strumento telematico in relazione al Giudizio Direttissimo, come già sta avvenendo.

Con sospensione ai sensi dell'art. 175 bis comma 4 c.p.p. dell'obbligatorietà dell'utilizzo di App in relazione alla fase della iscrizione delle notizie di reato sopra indicate;

Veniva precisato che attesa la continua evoluzione della materia, si fa riserva di ulteriori determinazioni legate allo sviluppo dell'applicativo e all'adozione di eventuali protocolli con l'ufficio gip e il tribunale nonché con l'avvocatura per concordare le migliori modalità con cui garantire la continuità del fascicolo informatico e la prosecuzione della sperimentazione di APP;

rilevato che, fino alla data di adozione del presente provvedimento deve ritenersi ancora in vigore quanto disposto con provvedimenti del 13.1.2025, 23.12.2025 e 3.11.2025, essendo allo stato ancora confermato il malfunzionamento del sistema APP indicato nei medesimi provvedimenti

rilevato che, da ultimo, il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2025 del Ministro della Giustizia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 dicembre 2025, ha introdotto nuove proroghe e modifiche al decreto n. 217/2023 sul processo penale telematico (in materia di intercettazioni telefoniche e riesame reale e personale) statuendo che:

«3-bis. Sino al 30 giugno 2026, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonché tra presenti, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

3-ter. Sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche. »;

ritenuto che l'attuale normativa in materia di processo penale telematico non consente il ricorso a procedure alternative all'utilizzo degli applicativi telematici al di fuori delle procedure previste dall'art. 175 bis c.p.p.;

Preso atto che la normativa vigente dal 1 gennaio 2026 muta radicalmente il quadro relativamente all'utilizzo dello strumento informatico con abolizione del sistema del c.d. "doppio binario" (con eccezioni in materia di intercettazioni telefoniche e riesame reale e personale).

Fino ad ora l'utilizzo dello strumento informatico era indicato come obbligatorio dal legislatore solo per determinate categorie di atti consentendo per gli altri **anche** l'adozione in forma analogica (regime del c.d. "doppio binario").

In relazione a taluni di questi atti sono stati adottati i provvedimenti ex art 175 cpp sopra indicati ed effettuati costanti monitoraggi e sperimentazioni per la piena applicazione della normativa anche per tutti gli atti per cui era consentito il "doppio binario" (vds relazione Magrif sopra citata).

Quanto ai presupposti per l'adozione di provvedimenti ex art 175 bis la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come il "malfunzionamento" non sia ristretto ai soli casi di assoluto

impedimento all'utilizzo di APP ma debba ravvisarsi anche quando sia presente una anomalia che *“impedisca di compiere in modalità telematica atti del procedimento secondo le norme che li disciplinano”* da ravvisarsi nelle *“ipotesi in cui il non corretto o completo funzionamento delle applicazioni possa interferire con il regolare svolgimento delle attività procedurali...Ciò che rileva, per l'appunto, è solo che a causa di una anomalia nel funzionamento del sistema non sia stato possibile effettuare il deposito in modalità telematica dell'atto come configurato dalle norme che lo disciplinano”*.

Ed ancora che *“il malfunzionamento del sistema non può incidere sulla normale prosecuzione dell'attività processuale, sebbene ciò richieda una rinuncia - ma solo temporanea - alla opzione digitale ed un - altrettanto temporaneo - "ritorno" all'analogico: l'obiettivo di realizzare una maggiore efficienza del processo penale (che è, d'altro canto, uno degli obiettivi perseguiti con il processo telematico) non può essere disgiunto, per sua stessa natura, dalla celerità nello svolgimento delle attività processuali. E dunque qualsiasi effettiva anomalia dei sistemi protrattasi per una durata apprezzabile, quale ne sia la causa, che impedisca di compiere in modalità telematica atti del procedimento secondo le norme che li disciplinano deve ritenersi ricompresa nella nozione di "malfunzionamento" (cfr. C. Cass., sent. n. 47016/24)*

Ritenuto che tale interpretazione della Suprema Corte costituisce criterio stringente in relazione alla individuazione dei presupposti per l'adozione di provvedimenti ex art 175 cpp e che ciò deve declinarsi in particolare in relazione agli atti per i quali sia previsto un termine perentorio di legge ovvero risultino urgenti e/o indifferibili in relazione alle esigenze di indagine o comunque del procedimento

In tali casi, infatti, la durata apprezzabile di una qualsiasi effettiva anomalia dei sistemi *“che impedisca di compiere in modalità telematica atti del procedimento secondo le norme che li disciplinano”* e che debba, quindi, essere *“ricompresa nella nozione di "malfunzionamento" va apprezzata in concreto secondo una valutazione che diviene possibile anche ex ante, divenendo l'urgenza/indifferibilità dell'atto elemento da considerare al fine di legittimare l'uso dello strumento analogico.*

Che l'urgenza intesa come tempestività in concreto dell'adozione del provvedimento (si considerino i decreti convalida di sequestro o perquisizione della PG, decreti urgenti di sequestro o perquisizione, richieste urgenti di tabulati telefonici, le richieste di misure cautelari reali o personali, le deleghe alla Polizia Giudiziaria) laddove non compatibile con l'utilizzo dello strumento informatico per i motivi in appresso indicati costituisca valida motivazione ai sensi dell'art 175 comma 4 bis cpp

Preso atto di quanto emerso nelle assemblee del 7 e 14 gennaio 2025 e delle osservazioni svolte dai colleghi i quali hanno concordemente riferito come i malfunzionamenti già attestati e indicati in precedenti relazioni dal MAGRIF da cui hanno preso spunto i provvedimenti emessi ex art 175 cpp sono ancora presenti ed hanno segnalato numerose ulteriori criticità operative relativamente in particolare agli atti urgenti sopra indicati (all 1 e 2).

Ciò premesso,

rilevato che, nonostante le significative modifiche apportate al sistema con le versioni rilasciate in data 4 agosto, 7 ottobre 2025, 4 e 9 dicembre 2025 rimangono, per quanto attestato dal Magrif e dai colleghi e riscontrato dal Procuratore della Repubblica, non risolti i problemi legati:

- Criticità tecniche e organizzative per la lentezza generale dell'applicativo, con numerosi passaggi non compatibili con gli adempimenti urgenti, soprattutto in fase cautelare e di giudizio

direttissimo e di iscrizione di procedimenti in materia di “codice rosso” (artt 362 comma 3 bis e 362 bis cpp), di procedimenti relativi al turno esterno, di procedimenti con richieste di adozione di provvedimenti urgenti da parte della PG o del denunciante;

- alla instabilità della rete e dell'applicativo in tutto il distretto della Corte di Appello di Ancona, che si riverbera sul corretto funzionamento dell'applicativo soggetto a frequenti e non prevedibili blocchi di sistema impattando in particolare sulla redazione e trasmissione degli atti urgenti in materia di iscrizione, di giudizio direttissimo, di convalide di arresti e fermi, di convalida di decreti di perquisizione e/o sequestro, di richieste di tabulati telefonici, di richieste di misure cautelari nonché sulla visibilità degli atti dei procedimenti;

- alla persistente mancata previsione del profilo del difensore che allo stato può solo trasmettere istanze o depositare atti ma non ha accesso agli atti che avrebbe diritto di consultare;

- quanto alle richieste al GIP di misura cautelare, pur essendo stata di recente rilasciata la versione che consente al PM di limitare la visibilità di alcuni atti del fascicolo all'atto della discovery (in precedenza esclusa con gravissimo nocumento potenziale alla essenziale segretezza delle relative procedure) non è stato possibile effettuare alcuna forma di sperimentazione e, stante anche la necessità di procedere ad ulteriori profilazioni del personale di magistratura (tra i quali anche i Vpo) ed amministrativo (con ulteriore possibilità di profilazione del personale di polizia giudiziaria e dei tirocinanti) di verificare l'efficienza delle relative modifiche ;

- quanto alla richiesta di convalida di arresti, fermi e sequestri il flusso telematico è particolarmente farraginoso e comunque, una volta trasmessi gli atti al GIP, il sistema di frequente va in errore non consentendo di completare il flusso digitale (così come per il giudizio direttissimo);

- stesso dicasi per il flusso in uscita e in entrata relativamente alle deleghe alla Polizia Giudiziaria ed ai seguiti da parte della Polizia Giudiziaria

- quanto all'esercizio dell'azione penale mediante citazione diretta in giudizio l'applicativo non consente ancora l'utilizzo di "Giada" per la richiesta di data al Presidente del Tribunale;

- quanto alle iscrizioni risulta ancora non possibile effettuare le iscrizioni dei procedimenti a mod 21 e 44 bis

rilevato infine che le continue modifiche apportate all'applicativo, pur comprensibili ed apprezzabili nell'ottica di risolvere le criticità che di volta in volta vengono segnalate dagli uffici giudiziari, incidono fortemente sulla organizzazione dei servizi, sulla concreta operatività dell'Ufficio dovendosi adottare — all'esito delle sperimentazioni su dati reali — nuove e diverse modalità organizzative, procedere alla formazione del personale e rivedere i protocolli con l'ufficio Gip e Dibattimento dei Tribunali nonché con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le camere penali (con inevitabile incidenza anche sulla produttività dell'Ufficio);

rilevato che il ricorso alle modalità analogiche al posto di quelle digitali non sembra poter configurare alcuna nullità degli atti dal momento che le nullità in tema di forma e sottoscrizione dei documenti sono solo quelle tassativamente elencate nel codice di rito, con riferimento agli artt. 110 e 111, con possibilità, prevista dall'art. 111 bis c.p.p., di prevedere eccezioni nei casi di malfunzionamento;

Tutto ciò premesso

ATTESTA

il malfunzionamento del sistema APP in relazione a :

1- Iscrizione delle notizie di reato:

- Per quanto attiene le **CNR relative al Codice Rosso**
- Per quanto attiene le **CNR di competenza del TURNISTA ESTERNO**
- Per quanto attiene le **CNR contenenti richieste di provvedimenti urgenti da parte del PM**
- Per quanto attiene le **iscrizioni relative a procedimenti e a mod 21 bis (noti e ignoti)**

2- richiesta di fissazione di udienza ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio

3- deposito della lista testi

4- emissione del decreto di citazione a giudizio

5- formazione del fascicolo del PM e del dibattimento ai sensi dell'art 553 cpp

6- richieste di misure cautelari personali e reali e richieste di misure di sicurezza

7- trasmissione delle deleghe alla Polizia Giudiziaria

Tutto ciò premesso sospende

ai sensi dell'art. 175 bis comma 4 c.p.p. l'obbligatorietà dell'utilizzo di App nei casi sopra indicati fino al 31 marzo 2026 e, visto l'art 11 ter cpp

Dispone che l'iscrizione dei procedimenti e l'adozione dei provvedimenti urgenti nei procedimenti indicati al n. 1 possa avvenire in forma analogica.

Dispone che gli atti sopra indicati ai nn. 2-3-4-5-6 possano essere adottati in forma analogica

Dispone che il Turnista esterno, laddove l'urgenza lo consenta, a seconda dei casi specifici, ponga in essere ogni tentativo di utilizzo dello strumento telematico in relazione al Giudizio Direttissimo, come già sta avvenendo.

Dispone che i magistrati, laddove l'urgenza e lo strumento lo consentano, a seconda dei casi specifici, ponga in essere ogni tentativo di utilizzo dello strumento telematico in relazione agli atti indicati da 2 a 7, come già sta avvenendo.

ferma restando la prosecuzione della sperimentazione dell'utilizzo di APP fino al completamento e all'applicazione piena della introdotta normativa citata.

attesa la continua evoluzione della materia, si fa riserva di ulteriori determinazioni legate allo sviluppo dell'applicativo e all'adozione di eventuali protocolli con l'ufficio gip e il tribunale

nonché con l'avvocatura per concordare le migliori modalità con cui garantire la continuità del fascicolo informatico e la prosecuzione della sperimentazione di APP;

A questo fine rimane fermo quanto già disposto in tutti i provvedimenti ex art 175 comma cpp cioè *“che i colleghi ed il personale amministrativo segnalino tempestivamente ogni criticità o malfunzionamento dell'applicativo del sistema (inteso anche come mancato riscontro da parte dell'Ufficio ricevente del deposito dell'atto) al Procuratore e, per conoscenza, al MAGRIF dott Marino Cerioni, per l'eventuale adozione di provvedimento ex art . 175 bis comma 4 cpp.*

Tali segnalazioni saranno fatte pervenire al Procuratore ed al MAGRIF, salvo il contatto diretto ove necessario per l'urgenza.

Verrà segnalato via mail altresì il blocco temporaneo del sistema al fine di avere un monitoraggio quotidiano della funzionalità in concreto.”

Altrettanto si richiede che venga segnalato l'eventuale regolare funzionamento dell'Applicativo ai fini della revoca, anche parziale, del presente provvedimento

Il presente ordine di servizio entra in vigore immediatamente

Manda alla segreteria per la comunicazione ai colleghi magistrati ed a tutto l'Ufficio per diretta esecuzione.

Si allega il verbale di assemblea dei magistrati dell'Ufficio del 7.1.2026 e del 14.1.2026 nonché relazioni Magrif

Si trasmetta per doverosa conoscenza:

- ✓ al Sig Presidente della Corte di Appello di Ancona, anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario,
- ✓ al Sig Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona,
- ✓ al Sig Presidente del Tribunale di Pesaro
- ✓ al RID requirente penale
- ✓ al Sig Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro
- ✓ al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati e al CISIA di Bologna.

Pesaro 15.1.2025

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Marco Mescolini)



MARCO
MESCOLINI
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
15.01.2026
09:02:59
GMT+01:00